

Prot. 1834 /1.7

Castelfondo, 27 maggio 2015

OGGETTO: CHIUSURA AREA DESTINATA A PARCO GIOCHI IN LOC. COAI – FRAZIONE DOVENA sulla p.f. 1998/1 DAL 28 MAGGIO 2015 E FINO AL 30 MAGGIO 2015.

ORDINANZA NR. 05/2015**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Vista la richiesta effettuata dalla Azienda agricola Ianes Luigino, Via Fontanelle, 11/B - Castelfondo in data 27 maggio 2018 prot. n. 1833, ditta autorizzata allo sfalcio dell'area parco giochi in Loc. Coai sopra l'abitato di Dovenà;
- Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, predisporre la chiusura dell'area oggetto dello sfalcio;
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

ORDINA

LA CHIUSURA DELL'AREA ADIBITA A DEL PARCO GIOCHI LOC. COAI SOPRA L'ABITATO DI DOVENA sulla p.f. 1998/1, DAL 28 MAGGIO 2015 E FINO AL 30 MAGGIO 2015.

DEMANDA

All'Azienda agricola Ianes Luigino, Via Fontanelle, 11/B - Castelfondo, esecutrice dello sfalcio di disporre la collocazione della segnaletica temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento, come previsto dalla comunicazione di data 21.04.2015 prot. nr. 1423.

Rimane a cura della ditta esecutrice dello sfalcio la responsabilità di eventuali danni provocati nell'esecuzione dei lavori.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verrà applicata ai contravventori l'ammenda prevista per legge.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla delimitazione dell'area in oggetto ed in prossimità dell'accesso alla stessa e conservata sul luogo dei lavori ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori di sfalcio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata alla Stazione Forestale di Fondo, al custode Forestale di Castelfondo e alla Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fretti Donato

